

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per il 2021 era previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. "Bonus IRPEF", pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000. Mentre, per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, veniva riconosciuta **un'ulteriore detrazione** decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, si dispone:

- ✓ la **riduzione da € 28.000 a € 15.000** del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
 - ✓ il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è **superiore a € 15.000** ma non a € 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni:
 - per **carichi di famiglia**;
 - per **lavoro dipendente**;
 - per **interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021**;
 - per le rate relative alle detrazioni per **spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
 - per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis, TUIR;
 - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;**sia superiore all'imposta lorda.**
- Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque **non superiore a € 1.200**, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda;
- ✓ **soppressione dell'ulteriore detrazione** (applicata sui redditi da € 28.000 a € 40.000).